

2. Progetto PIAF–Modulo gestione segreterie	installata presso l’Ufficio Segr. Didatt. Circoli
3. Progetto PIAF–Modulo uscite didattiche	installata presso l’Ufficio Pubblica Istruzione
4. Progetto PIAF–Modulo centri alfabetizz.	installata presso l’Ufficio Pubblica Istruzione
5. Progetto Centri Estivi	installata presso gli Uffici Sedi dei Quartieri
6. Progetto Bagheera - Asili Nido	installata presso gli Uffici Asili Nido
7. Progetto Camicia - Asili Nido	installata presso gli Uffici Asili Nido
8. Progetto Staff - Asili Nido	installata presso gli Uffici Asili Nido
9. Progetto Staff - Materne	installata presso gli Uffici Materne
10. Progetto Zazu - Asili Nido	installata presso gli Uffici Asili Nido
11. Progetto Rafiki – Asili Nido	installata presso gli Uffici Asili Nido
12. Progetto Rilevazione Presenze con Tablet Primaria e Secondaria 1°Gr.	installata presso gli Uffici Segr. Didatt. Circoli

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 63 co. 2;
 - il D.L. 16 Luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, ed in particolare l’art. 1 comma 1, che deroga il citato art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, consentendo l’applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del D.L. stesso, qualora la determina a contrattare o atto equivalente siano adottati entro il 31/12/2021;
 - l’art. 1 comma 2 lett. b) del citato D.L. secondo cui si può procedere mediante “*procedura negoziata, senza bando, di cui all’[articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ...*”;
 - le Linee Guida ANAC n. 4: “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

Preso atto che, per il servizio oggetto della presente determinazione, si rende necessario l’affidamento diretto all’azienda **VAR GROUP SpA** fornitrice delle applicazioni software sopra indicate, in quanto non può applicarsi il principio di rotazione di cui all’art. 36 co.1 del D. Lgs. 50/2016;

Visto quanto disposto dal par. 3.7 delle citate Linee Guida n. 4 di ANAC: “*la stazione motiva*” la non applicazione del principio di rotazione “*in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.*”

Dato atto, in considerazione di ciò, che è necessario fare ricorso alla procedura negoziata prevista dall’art. 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lett. b) punto 2) in quanto:

- a. l’assenza di alternative (concorrenza assente per motivi tecnici) è stata riscontrata mediante la mancanza di risposte all’avviso di indagine di mercato, pubblicato sul profilo di committente dal 28/08/2020 al 22/09/2020, nel quale si specificavano oggetto, importo, termini e condizioni dei servizi richiesti;
- b. possono essere ritenuti, a conclusione del precedente rapporto contrattuale, più che soddisfacenti:
 - la qualità della prestazione, il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti
 - la competitività del prezzo offerto per i servizi in oggetto, rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore ICT, sia a corpo sia giornalieri;
 - le aspettative, desunte dai precedenti rapporti contrattuali, circa l’affidabilità dell’affidatario e la sua idoneità a fornire prestazioni in linea con i livelli economici e qualitativi attesi;

Visto l'articolo 1 comma 512 ss. della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che obbliga il ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili su Consip e soggetti aggregatori per procedere all'acquisizione dei servizi informatici;

Tenuto conto che per il presente servizio non sono attive al momento Convenzioni Consip e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'Amministrazione comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del predetto contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 dispone che per gli Enti Locali *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base [...]”*.
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui: *“Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*.

Ritenuto pertanto necessario ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020, utilizzando lo strumento telematico MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) mediante trattativa diretta indirizzata all'operatore economico uscente;

Dato atto che:

- in data 07/10/2020 è stata inviata, mediante il MEPA, la trattativa diretta n. **1440788** con allegata la bozza contrattuale, alla società VAR GROUP S.p.A. con scadenza prevista per la presentazione dell'offerta prevista per il 12/10/2020 alle ore 18:00;
 - entro la data di scadenza la predetta società ha presentato un preventivo, in risposta alla trattativa diretta, per i servizi richiesti per un importo pari ad € 122.500,00 oltre IVA 22%;

Ritenuto il prezzo offerto congruo rispetto a quelli praticati sul mercato;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario:

- richiedere alla Società VAR GROUP SPA di Empoli (FI) – P.IVA 03301640482 (cod. ben. 16527) la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione ordinaria delle applicazioni software di gestione dei servizi scolastici del Comune di Firenze fino al 31/12/2021 come meglio specificato nei documenti allegati;

- ricapitolare di seguito i contenuti minimi essenziali del contratto, come richiesto dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
 - a. il fine che il contratto intende perseguire è l'erogazione, al meglio degli standard qualitativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, dei servizi di assistenza, e manutenzione ordinaria delle applicazioni di gestione dei servizi scolastici (SISF/PIAF, CENTRI ESTIVI, ASILI NIDO E MATERNE) del Comune di Firenze fino al 31/12/202;
 - b. l'oggetto del contratto si compone dei servizi sopra sommariamente indicati e dettagliati nella bozza contrattuale;
 - c. le clausole contrattuali sono quelle precisate negli atti di gara, in particolare nella bozza contrattuale;
 - d. l'importo dell'affidamento è di € **122.500,00** oltre IVA 22%, per complessivi € **149.450,00**;
 - e. il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica tramite la piattaforma telematica MEPA;
 - f. La durata dell'appalto è prevista dalla data di esecutività del presente provvedimento a tutto il 31/12/2021 fatto salvo l'eventuale rinnovo per un ulteriore anno;

Dato altresì atto che il metodo di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del Codice dei Contratti come su detto e di aver seguito a questo proposito i passi seguenti:

- pubblicazione di avviso di indagine di mercato sul profilo di committente del Comune di Firenze;
 - trattativa diretta con l'operatore uscente, a seguito di mancate risposte all'invito di indagine, espletata sulla piattaforma telematica MEPA, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della l. 296/2006 e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
 - attribuito il CIG n. **84782644C8**;

Dato atto che le prestazioni rientranti nel servizio in oggetto sono da ricomprendere per complessive € 122.500, IVA esclusa, per assistenza, manutenzione ordinaria e altre attività di servizio previste dalle condizioni contrattuali sottoscritte dalla ditta in sede di offerta che graveranno sul Cap. 23740 Bilancio Ordinario, importo da suddividersi come segue fra gli esercizi 2020 e 2021:

- per € 30.000 oltre IVA dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al 31/12/2020 , importo relativamente superiore al rateo corrispondente a due mesi di servizio, causa particolare intensità delle attività di manutenzione adeguativa da erogare in tale periodo;
- per € 92.500 oltre IVA per l'anno 2021;

Dato atto:

- che gli allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono conformi agli originali;
 - dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi della normativa vigente in materia di DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva; per gli ulteriori requisiti verrà acquisita apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 ss.mm. e si procederà ai successivi controlli;
 - della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto, infine, che il sottoscritto, in qualità di RUP della presente procedura, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 15/2019, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi ed al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento.

Visti:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività contrattuale;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1) Di AFFIDARE alla Società **VAR GROUP SPA** di Empoli (FI) – P.IVA **03301640482** (cod. ben. **16527**) ha la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione ordinaria delle applicazioni di gestione dei servizi scolastici (SISF/PIAF, CENTRI ESTIVI, ASILI NIDO E MATERNE) del Comune di Firenze dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al 31/12/2021 - rinnovabili per un ulteriore anno - come da offerta del 07/10/2020 presentata in sede di TD N. **1440788** – per l'importo complessivo di € 122.500,00 oltre IVA e così per complessive 149.500,00 – CIG: **84782644C8** - come meglio specificato nei seguenti documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

3) Di DARE ATTO che, nel caso in cui questa Amministrazione intenda esercitare il rinnovo per un ulteriore anno (2022) si provvederà ad impegnare la quota di € 92.500,00 oltre IVA sul Bilancio 2022.

4) Di IMPEGNARE a favore della VAR GROUP SpA. - cod. ben. **16527** – la somma complessiva di € **149.500,00** (IVA inclusa), per l'affidamento di cui al punto 1) per gli anni 2020 e 2021, sul Capitolo 23740 Bilancio Ordinario, suddivisa nel modo seguente:

- € 36.600,00 (IVA inclusa) sull'esercizio 2020;

- € 112.850 (IVA inclusa) sull'esercizio 2021;

6) di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il dott. Benedetto Femia.

7) di PUBBLICARE, ai sensi dell'articolo 29 del DLgs 50/2016, gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", - Bandi di gara e contratti con l'applicazione delle disposizioni di cui al DLgs. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA VAR GROUP E BOZZA CONTRATTUALE

Firenze, li 09/11/2020

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Benedetto Femia

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	23740	0	21/001022	00	112850
2)	23740	0	20/008050	00	36600

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 09/11/2020

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.